

CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120 del 03-07-2015

OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER LA SOSTA A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO PER UN TEMPO LIMITATO- INDIRIZZI SULLA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOSTA MEDIANTE PARCOMETRI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di luglio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	P
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la sosta a pagamento sulle aree pubbliche è stata istituita per favorire il ricambio dei veicoli nell'utilizzo degli stalli, in quanto il pagamento per sua natura tende a limitare l'occupazione degli spazi pubblici;
- il Comune di Atripalda (AV) è caratterizzato da un'elevata concentrazione abitativa e commerciale, per cui si è reso necessario, lungo le principali arterie del centro cittadino nelle fasce orarie 09:00-13:00 e 16:00-20:00 (16.30 20.30 periodo estivo), garantire il ricambio delle soste prevedendo un'adeguata tariffa, al pagamento della quale la sosta è da ritenersi consentita in ragione della somma corrisposta;
- le aree dove la sosta è ammessa previo pagamento della tariffa commisurata alla durata della permanenza del veicolo sono individuate, con valore prescrittivo, dalla segnaletica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2011 con la quale è stato istituito il servizio di parcheggio prepagato con dispositivo di gestione attraverso l'utilizzo di grattini per una tariffa fissa di € 0,50 per ora o frazione di ora di parcheggio lungo le seguenti arterie cittadine Via Manfredi, Piazza Umberto I°, Via Santi Sabino e Romolo, Via Aversa, Via Fiume, Via Gramsci e Via Roma;

Considerato che sulla base del Piano di sosta del settembre 2009 l'Amministrazione Comunale ha esplicitato la volontà di ampliare le aree di sosta a pagamento attraverso l'installazione di n. 16 parcometri lungo le seguenti arterie cittadine: Parcheggio coperto Villa Comunale, Via Manfredi, Piazza Umberto I°, Via Santi Sabino e Romolo, Via Aversa, Via Fiume, Via Gramsci, Via Roma, Via San Nicola, Piazza Leopoldo Cassese e Via Leopoldo Cassese;

Rilevato che dal Piano della sosta i posti auto da adibire alla sosta a pagamento lungo le predette arterie cittadine sono circa 430 mentre le aree di sosta libera raggiungono un totale di 980 posti e quindi risulta pienamente rispettato il disposto di cui all'art. 7, comma 8, del Codice della Strada il quale prevede che i Comuni, allorquando decidano di istituire parcheggi a pagamento, debbono lasciare nella stessa zona o nelle immediate vicinanze adeguati spazi destinati alla sosta libera;

Considerato che, a seguito della procedura di gara, la fornitura dei 16 parcometri è stata affidata alla ditta ATB Automatentechnik Baumann GmbH – An der Bahn 11 – D-92706 Luhe-Wildenau – Germania, con la quale in 03/03/2015 si è provveduto ad effettuare il collaudo di regolare installazione e funzionamento delle apparecchiature di che trattasi;

Considerato che per rendere effettivo ed efficace il controllo sull'avvenuto pagamento della tariffa tramite dei sistemi messi a disposizione degli utenti è necessario che tutti gli utilizzatori degli stalli di sosta a pagamento provvedano ad esporre in modo visibile e verificabile nella parte anteriore o sul parabrezza del veicolo, il titolo in base al quale risulti la regolarità della sosta;

Considerato che, negli ultimi anni, in tema di accertamento delle violazioni in materia di sosta a pagamento, si è aperto un dibattito che ha visto gli interventi successivi sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia dell'ANCI, sulla particolare questione riguardante le sanzioni da applicare in caso di sosta prolungata oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa:

Richiamata la Legge 15 maggio 1997, n. 127, c.d. Bassanini, che al comma 132 dell'art. 17, statuisce che : "I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali";

Considerato che si configurano, quindi, due modalità di reazione al mancato pagamento della sosta:

- una di tipo pubblicistico (ossia la sanzione amministrativa) esercitata da soggetti che, ancorché dipendenti di società private, svolgono un esercizio privato di pubbliche funzioni (in virtù del decreto del sindaco, emettendo un verbale che ha l'efficacia di un atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 del codice civile);
- una di tipo privatistico (ossia la c.d. clausola penale) esercitata dai dipendenti di società private che svolgono una mera attività di autotutela contrattuale;

Rilevato che in vigenza del nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, la Polizia Municipale di Atripalda ha ritenuto applicabile al caso in questione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 1 lett. f) e comma 15, del Codice della Strada, quale sanzione genericamente prevista per la violazione delle prescrizioni della sosta "regolamentata" (in questo caso sottoposta a pagamento e vietata ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate) e limitata (in questo caso per un massimo di 4 ore consecutive). Sanzione oggi pari ad Euro 25,00, riducibili del 30% per un importo di Euro 17,50 pagabile entro 5 giorni, ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada;

Considerato che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare del 28/08/2003 Prot. 300/A/1/44031/101/3/3/17, ha precisato che la mancata attivazione del dispositivo di controllo della durata della sosta, o la mancata esposizione dello scontrino o altro titolo in base al quale risulti la regolarità della sosta, deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 157, comma 6. Il protrarsi della sosta oltre il tempo di avvenuto pagamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 15 (nei centri abitati);
- la Suprema Corte di Cassazione Sezione II Civile con Sentenza 5 luglio 2011 4 ottobre 2011, n. 20308 ha stabilito che nel caso in cui il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della sosta sia scaduto, troverà applicazione l'art. 7, comma 15, ultima parte, che dispone che nei casi di sosta limitata o regolamentata che si protragga oltre la scadenza, la sanzione amministrativa consiste nel "pagamento di una somma da € 25,00 ad € 100,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione".

Atteso che:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2010, ha espresso un difforme parere, ritenendo applicabile solo le rivalse civilistiche (rimborsi spese/penali per inadempimento contrattuale);
- la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, con sentenza n. 888/2012 depositata il 19/09/2012, nel ribadire l'orientamento della Corte di Cassazione, ha chiaramente affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria (prevista dal codice della strada) da parte dell'ausiliario del traffico, nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo con tagliando esposto (ticket di pagamento) scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento;

Ritenuto, per quanto innanzi espresso, necessario ed opportuno confermare l'attuale orientamento dell'Amministrazione, ritenuto legittimo anche sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'assoggettamento al pagamento della sosta è pacificamente da ritenersi atto di "regolamentazione" della sosta e, per ciò stesso, costituisce il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa per i casi ivi previsti di sosta regolamentata e limitata;
- se si applica, come riconosce lo stesso parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sanzione amministrativa nel caso in cui la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario si deve ragionevolmente sostenere che qualora l'infrazione perduri nel tempo, mantenga la sua natura di illecito amministrativo e non si modifichi in

inadempimento contrattuale (la fattispecie si qualifica in entrambi i casi come "evasione tariffaria");

Vista la nota Prot. n. 4916 del 17/03/2014 con la quale il Comune di Atripalda ha chiesto alla Prefettura di Avellino uno specifico parere in materia di parcheggi a pagamento con protrazione della sosta per periodi successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento e la nota di riscontro della Prefettura di Avellino Prot. n. 25/2014/MAN/CT/Area III del 26/03/2014 che conferma l'orientamento della possibilità per i Comuni di sanzionare previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale;

Visto il disposto di cui all'art. 7 comma 1 lett. f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. che demanda all'ordinanza dell'ente proprietario della strada, previa delibera della Giunta Comunale, la puntuale applicazione delle modalità di utilizzazione delle aree a pagamento e che in queste vanno necessariamente ricondotte le modalità per rendere effettivo e verificabile il controllo dell'avvenuto pagamento della tariffa per la sosta negli stalli a pagamento;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 16/10/2014 ad oggetto : Direttive per la gestione del parcheggio coperto della Villa Comunale ed altri servizi. Integrazione delibera di Giunta Comunale n. 40/2014;

Ritenuto che, a seguito dell'avvio della nuova modalità di organizzazione del servizio in parola, con l'installazione dei nuovi parcometri risulta altresì necessario determinare le nuove tariffe del servizio e rivedere le modalità operative inserendo la possibilità di utilizzo degli stalli con apposita convenzione;

Acquisito il parere di controllo tecnico, ai sensi del D.L. n. 174/12 convertito in Legge n. 213/12;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

- 1. di stabilire che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della Strada, lungo le seguenti arterie cittadine : Parcheggio coperto Villa Comunale, Via Manfredi, Piazza Umberto I°, Via Santi Sabino e Romolo, Via Aversa, Via Fiume, Via Gramsci, Via Roma, Via San Nicola, Piazza Leopoldo Cassese e Via Leopoldo Cassese, nelle aree destinate al parcheggio la sosta dei veicoli :
 - è limitata per un periodo massimo di 4 ore;
 - è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta (Parcometri), senza custodia del veicolo, fissando un tariffa fissa di € 0,50 per ora o frazione di ora;
 - il ticket di pagamento dovrà essere esposto sul cruscotto anteriore;
 - è vietata la sosta nelle aree a pagamento del centro cittadini a tutti gli autocarri di massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e i relativi rimorchi;
- 2. di stabilire che l'utilizzo del parcheggio coperto della Villa Comunale, in virtù di quanto già disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 16/10/2014, debba avvenire, con ingresso da Via Manfredi ed uscita dalla Via Angelo Mastroberardino, in convezione per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 9.00, ed a costo orario per le ore diurne (09:00-13:00 e 16:00-20:00; 16.30 20.30 periodo estivo), quest'ultime disciplinate dal parcometro ubicato nella vicina Via Manfredi;
- 3. I soggetti titolari di abbonamento notturno del parcheggio sottostante la Villa Comunale potranno prolungare la sosta negli orari giornalieri in cui è attivo il servizio dei parcheggi a pagamento mediante sottoscrizione della convenzione come previsto per i residenti e cioè con un costo aggiuntivo di € 24,00 semestrali;
- 4. di approvare le modalità di applicazione delle sanzioni in materia di violazione della sosta in superficie dei veicoli, subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, che prevedono:

- in caso di sosta effettuata omettendo il pagamento della prescritta tariffa la sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada;
- in caso di sosta effettuata omettendo l'esposizione del ticket di avvenuto pagamento o altro titolo in base al quale risulti la regolarità della sosta, sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile, la sanzione di cui all'art. 157, commi 6 e 8, del Codice della Strada;
- in caso di sosta che si prolunghi per periodi di tempo successivi a quello per il quale è stato eseguito il pagamento della tariffa, la sanzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. f) e comma 15, del Codice della Strada. Tale sanzione è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione:
- 5. di stabilire che sono esentati dal pagamento solo i veicoli degli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso;
- 6. di stabilire la suddivisione delle aree a parcheggio in due zone:
 - Zona 1 : Via Manfredi- Parcheggio Villa Comunale-P.zza Umberto I—Piazza Sparavigna- Via Santi Sabino e Romolo- Via R. Aversa-Via Fiume-Via Roma dai civici 2 e 1 ai civici 60 e 65- Via A. Gramsci, Via Melfi n. 56;
 - **Zona 2**: Via Roma dai civici 62/67 fino al termine –Via S. Nicola- Piazza L. Cassese –Via L. Cassese –Parcheggio Lazzerini;
- 7. di stabilire la possibilità di sottoscrivere convenzioni per i residenti con le seguenti modalità:
 - Alla convenzione possono aderire tutti i componenti dei nuclei familiari residenti nelle specifiche zone così come risultanti dalla banca dati degli uffici demografici per un massimo di n. 2 autovetture a qualunque titolo possedute (proprietà-affitto-lesing-comodato ecc.);
 - Per la prima autovettura, posseduta dal nucleo familiare, è dovuto un importo di €
 24,00 semestrale e per la seconda autovettura € 36,00 semestrale;
 - Le autovetture oggetto di convenzione dovranno esporre in modo visibile il tagliando appositamente predisposto dal comando Vigili urbani e consegnato semestralmente dopo l'avvenuto pagamento anticipato della semestralità di competenza;
 - In via sperimentale, restano escluse dalla convenzione le aree di Via Roma (zona 1 e zona 2) e di P.zza Umberto I (zona 1), ad esclusione degli stalli adiacenti palazzo Lazzerini dai numeri civici 1 a 17, pertanto i residenti di dette aree potranno utilizzare gli altri stalli ricadenti nella zona di residenza oltre alle aree appositamente riservate: zona 1 parte di Piazza A. Sparavigna lungo il perimetro del Palazzo della Dogana, zona 2 Parcheggio Lazzerini;
 - I Medici e Pedriatri di base con studio ubicato nel Comune di Atripalda potranno usufruire della convenzione così come per i residenti per una sola autovettura.
- 8. di dare atto che sono rispettati i parametri di cui all'art. 7, comma 8, del Codice della Strada relativi al rapporto parcheggi a pagamento / parcheggi liberi e il rapporto parcheggi a pagamento / parcheggi per disabili di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R. 24/07/1996, n. 503:
- 9. di rinviare ad apposita successiva deliberazione la previsione di "parcheggi rosa" per le donne in gravidanza e per operatori economici (artigiani, commercianti e liberi professionisti);
- 10. di demandare a successiva ordinanza dirigenziale l'attuazione di quanto innanzi deliberato;
- 11. di demandare al III Settore Polizia Municipale Commercio il controllo dei titoli di sosta fino a diversa modalità operativa;

	LA STESSA GIUNTA	
Rilevata l'urgenza;		
C on votazione pales	se, unanime, espressa per alzata di mano;	
	DELIBERA	
Di dare alla present 18.8.2000.	te immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267 de	lel
16.6.2000.		

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente F.to Avv. Paolo Spagnuolo Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09-07-2015

Dal Municipio, lì 09-07-2015

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-07-2015

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 09-07-2015

Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Clara Curto

VISTO DI Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Settore F.to Dott. Vincenzo Salsano

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 09-07-2015

Il Segretario Generale Dott.ssa Clara Curto (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993